

Il cronoprogramma analizza le sovrapposizioni spaziali e temporali tra tutte le lavorazioni

Sui rischi interferenziali negli appalti quali metodologie per la valutazione?

di **Pier Luigi Dalla Pozza, Federico Maritan e Mauro Rossato**, ingegneri area sicurezza
di Vega Engineering S.r.l. - Venezia

Le recenti modifiche apportate all'art. 7, D.Lgs. 626/1994, dalla legge n. 123/2007 hanno introdotto l'obbligo di redigere un documento unico per la valutazione dei rischi interferenti e per l'individuazione delle misure tese all'eliminazione di queste stesse interferenze. Al di là degli aspetti interpretativi inerenti alle rispettive responsabilità degli attori chiamati in causa (committente e appaltatori), alle quali darà risposta la giurisprudenza dei prossimi anni, appaiono immediate e rilevanti le problematiche di carattere tecnico correlate alla definizione di una metodologia per la valutazione dei rischi interferenti.

L'obbligo di coordinamento e di cooperazione tra datori di lavoro interessati all'opera appaltata non è una cosa nuova; la vera novità che la legge n. 123/2007 ha introdotto è la definizione generica dello strumento da utilizzare per l'individuazione, preventiva e formale, delle misure di cooperazione e di coordinamento. Infatti, con le nuove modifiche apportate all'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro committente (colui che possiede la reale possibilità di organizzare o di promuovere le misure di controllo dei rischi interferenti) è tenuto a redigere un documento, a tutti gli effetti inserito a integrazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994, che dapprima valuti i rischi interferenti tra le lavorazioni svolte da tutte le imprese che possono essere presenti contemporaneamente durante l'esecuzione dei lavori appaltati e, quindi, dichiarare quali sono le misure messe in atto per l'eliminazione delle stesse.

La legge n. 123/2007, con le modifiche apportate all'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, pone il problema, quindi, della ricerca di un metodo per la valutazione e la gestione dei rischi interferenti per la sicurezza negli appalti per mezzo di uno specifico documento.

Dal cantiere all'azienda

Nessun addetto ai lavori si sarà lasciato sfuggire l'evidente parallelismo tra l'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, e il D.Lgs. n. 494/1996; infatti, quel-

lo che principalmente distingue le due normative è il campo di applicazione, per il resto entrambe sono tese a gestire quelle situazioni lavorative in cui più datori di lavoro concorrono alla realizzazione di un'opera, attraverso un contratto d'appalto. È interessante osservare, anzi, che in alcuni casi l'art. 7 sfocia nell'applicazione piena del D.Lgs. n. 494/1996, in quanto, qualora si dovesse realizzare un cantiere temporaneo o mobile all'interno dell'azienda in cui operano più appaltatori e per il quale è richiesta la presenza di un coordinatore per la sicurezza, il documento unico per la valutazione delle interferenze sarà incluso, di fatto, nel piano di coordinamento e sicurezza redatto dal coordinatore. È pur vero che vi possono essere situazioni intermedie in cui, pur svolgendosi un cantiere temporaneo o mobile, la presenza del coordinatore non è prevista dalla normativa (per esempio, per opere che richiedono meno di 200 uomini-giorno e non presentano i cosiddetti rischi particolari elencati nell'Allegato II al D.Lgs. n. 494/1996) e, quindi, qualora il cantiere fosse interno all'azienda, ovvero unità produttiva, il datore di lavoro committente si troverebbe nella condizione di dover redigere il documento unico per la valutazione dei rischi interferenti per i lavori appaltati.

Quindi, è possibile utilizzare, con i dovuti adattamenti, la normativa esistente nei cantieri e le metodiche